



Automobile Club d'Italia

**DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL PRA  
FISCALITA' AUTOMOBILISTICA  
E SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI**

*Ufficio Sviluppo, Gestione e Formazione  
Tasse Automobilistiche  
OZ*

Spett.le AGENZIA ITALIA GROUP S.r.l.s.  
agenziaitaliagroup@pec.it

Spett.le AVANTGARDE S.r.l.  
info@ptavantpec.it

Spett.le ISACO S.r.l.  
isaco-scr1@pecisaco.it

Spett.le SERMETRA S.Cons.p.A.  
sermetra@legalmail.it

Spett.le SERMETRANET S.r.l.  
sermetranet@legalmail.it

Spett.le STANET S.p.A.  
direzione.stanet@legalmail.it

Sp

**OGGETTO:** Tasse Automobilistiche - Decreto-Legge 1° giugno 2023, n. 61 -  
Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli  
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 127 del 1° giugno 2023 è stato pubblicato il D.L. 1° giugno 2023, n. 61 "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (c.d. D.L. Alluvioni), entrato in vigore il 2 giugno scorso.

L'art. 1 "*Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi*" al comma 1 sancisce che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano **ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1**, che costituisce parte integrante del decreto stesso (comma 1). I territori interessati sono nelle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana.



Nei confronti dei suddetti soggetti **sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023** (comma 2).

Medesima sospensione dei termini è disposta, ai sensi del comma 4, per i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

Non si procede al rimborso di quanto già versato (comma 5).

Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 **sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023** (comma 6).

I versamenti sospesi di cui al comma 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Sempre entro il 20 novembre 2023, sono effettuati gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni (comma 7).

Le disposizioni di sospensione si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 166 a 226, della L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), scadenti nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, tra cui lo stralcio dei debiti tributari fino a 1.000 euro. Relativamente ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati, sono inoltre prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'art. 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lett. a), e 250 della Legge di bilancio 2023, relativi all'adesione alla cd.Rottamazione quater (comma 9).

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

all.1